



COMUNE DI SIENA

# **REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO DI VIALE AVIGNONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 250 del 13.09.1984  
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.169 del 27.02.2002  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018

## INDICE

- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17

## **Art. 1**

– Il Campo Sportivo scolastico di Viale Avignone, le attrezzature ed i servizi annessi costituiscono un complesso destinato allo svolgimento dei programmi di educazione fisica scolastica, all'atletica leggera, al podismo amatoriale, al preatletismo di base nonché a manifestazioni agonistiche di atletica leggera.

Le scolaresche, accompagnate dai rispettivi insegnanti, hanno priorità d'accesso in orari antimeridiani per le attività curricolari.

## **Art. 2**

– All'interno dell'impianto è consentita la pratica di discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecnico-strutturali, considerate anche in relazione alle esigenze di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

Non è consentito l'uso del pallone, né la pratica di discipline sportive diverse da quelle elencate al precedente art. 1.

## **Art. 3**

– Possono utilizzare il campo sportivo, alle condizioni e modalità di cui al presente regolamento, tutte le persone che ne facciano richiesta, sia singolarmente che in forma associata. Non è ammesso l'uso dell'impianto a fini di lucro.

## **Art. 4**

– Per ottenere l'accesso all'impianto occorre rivolgere apposita domanda al Sindaco di Siena. La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, e le seguenti dichiarazioni:

- assunzione di ogni responsabilità in ordine a infortuni o danni derivanti dall'attività sportive;
- dichiarazione di idoneità all'attività sportiva non agonistica;

Gli atleti non maggiorenni dovranno ottenere l'assenso sottoscritto di uno dei genitori.

## **Art. 5**

– Le tariffe d'uso dell'impianto sono stabilite dal Comune di Siena.

Le tariffe possono prevedere agevolazioni in caso di utilizzazione da parte di Società sportive affiliate alle federazioni o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

L'uso scolastico è gratuito.

## **Art. 6**

– L'orario di funzionamento dell'impianto sarà stabilito dalla Giunta Comunale, su proposta del competente servizio comunale, sentito il parere del Consulente Tecnico di cui al successivo art. 8.

All'interno dell'orario di funzionamento, e in relazione a particolari esigenze di allenamento avanzate dalle società di atletica leggera, potranno essere stabiliti d'ufficio turni orari e/o giornalieri suddivisi per fasce di utenza.

## **Art. 7**

– Costituiscono motivi di esclusione dall'uso dell'impianto:

- il mancato pagamento delle tariffe d'uso;
- la reiterata inosservanza delle norme di cui al presente regolamento, contestata per iscritto ove possibile.
- Ogni grave e reiterata forma di comportamento inurbano o intemperanza non riconducibile alla pratica operativa;
- Il mancato risarcimento di danni procurati a strutture o attrezzature non dovuti al tempo o all'usura, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

## **Art. 8**

– Allo scopo di uniformare la gestione dell'impianto anche ai criteri ed alle normative di carattere tecnico-sportivo, il Comune di Siena può avvalersi di un Consulente Tecnico.

Il Consulente Tecnico è nominato dal Comune di Siena, ed è scelto da una terna di nominativi indicati dal CONI, e dal Provveditorato agli Studi, selezionati tra personalità di comprovata competenza ed esperienza nel settore della pratica sportiva e dell'impiantistica.

Il Consulente Tecnico rimane in carica per un biennio e può essere riconfermato.

Il Consulente Tecnico fornisce pareri obbligatori non vincolanti sulle seguenti materie:

- Orari di apertura al pubblico dell'impianto;
- Scelta di nuove attrezzature da acquistare;
- Agibilità dell'impianto e delle strutture annesse;
- Applicazione della sanzione dell'esclusione dall'uso del campo sportivo;
- Modalità di utilizzazione di attrezzi potenzialmente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone (pesi, giavellotti, martelli, ecc.);
- Organizzazione delle gare.

Il Consulente Tecnico presta la propria opera senza alcun onere per il Comune di Siena, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute.

## **Art. 9**

– E' consentito l'uso dell'impianto per gare di atletica e podismo, con priorità per le manifestazioni inserite nel calendario ufficiale FIDAL.

La richiesta di utilizzazione dovrà pervenire al Comune di Siena entro trenta giorni dalla data della manifestazione.

Il Comune di Siena rilascerà l'eventuale autorizzazione, sentito il parere del Consulente Tecnico, e nell'osservanza della vigente normativa di legge.

Gli organizzatori dovranno provvedere in proprio a reperire i giudici di gara, starter e cronometristi eventualmente necessari, con esclusione del personale in servizio presso l'impianto, al quale compete esclusivamente l'allestimento della pista e delle pedane con la posa in opera delle attrezzature necessarie, compresa l'eventuale delimitazione dei settori di lancio.

## **Art. 10**

– In caso di eccessivo affollamento dell'impianto, tale comunque da arrecare grave pregiudizio per le attività, il Comune di Siena, sentito il parere del Consulente Tecnico, e ove ne esista la possibilità, si riserva la facoltà di assegnare temporaneamente ad uno o più gruppi organizzati l'uso di altro impianto di analoghe caratteristiche tecnico-strutturali.

In tal caso avranno priorità di scelta dell'impianto le società sportive affiliate alla FIDAL.

### **Art. 11**

– L'accesso alla superficie della pista e del prato interno, così come agli spogliatoi, è consentito esclusivamente agli atleti autorizzati ed ai tecnici, con l'obbligo di indossare specifici indumenti e calzature idonee.

Al pubblico è consentito l'accesso alla tribuna e all'area immediatamente adiacente l'ingresso e antistante l'abitazione del Custode.

### **Art. 12**

– Gli utenti sono personalmente e direttamente responsabili di ogni danno eventualmente arrecato a persone o cose, non dovuto al tempo ed all'usura, verificato dal personale addetto.

L'operatore in servizio provvederà a verificare il danno e a redigere apposito verbale in duplice copia, da sottoporre alla firma della persona individuata come responsabile.

In caso di contestazione, il verbale sarà ugualmente inoltrato al competente servizio comunale, per l'eventuale seguito secondo le vigenti disposizioni.

### **Art. 13**

– L'accesso agli atleti è stabilito al cancello lato Nord, a fianco dell'abitazione del custode, mentre quello per il pubblico, in occasione di gare o manifestazioni, è stabilito l'accesso al secondo cancello lato Nord.

Il cancello lato Est è riservato all'eventuale accesso di mezzi di servizio.

E' vietato introdurre all'interno dell'impianto qualsiasi mezzo di locomozione, con l'eccezione dei mezzi di servizio del Comune di Siena.

### **Art. 14**

– Il Comune di Siena, ed il personale assegnato all'impianto non rispondono di indumenti, oggetti e valori di proprietà personale degli utenti lasciati negli spogliatoi, né delle attrezzature di proprietà delle società sportive.

### **Art. 15**

– Chiunque, purché maggiorenne, intenda utilizzare attrezzature in dotazione dell'impianto, deve farne richiesta al personale in servizio che, ove possibile, le consegna al richiedente previa compilazione e sottoscrizione di apposita ricevuta.

Dal momento in cui le ha avute in consegna, il richiedente è responsabile sia dei danni provocati a terzi in relazione alla loro utilizzazione, propria o impropria, sia dei danni non dovuti al tempo o all'usura arrecati alle attrezzature medesime.

Di questi ultimi danni, il richiedente sarà chiamato a rispondere con le modalità di cui al precedente art. 12.

Attrezzature potenzialmente pericolose per l'incolumità degli atleti quali pesi, giavellotti, martelli e dischi saranno consegnate solo ad atleti agonisti accreditati da società sportive affiliate alla FIDAL o ad uno degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Per l'uso scolastico, la richiesta dovrà essere inoltrata da un insegnante di educazione fisica.

Fa carico al richiedente la riconsegna delle attrezzature, al termine dell'uso, presso il magazzino ove

le ha ritirate.

Nessuna responsabilità potrà far carico al personale in servizio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese contestualmente alla richiesta.

## **Art. 16**

– Il ripostiglio immediatamente attiguo all'abitazione del custode è adibito a posto di pronto soccorso, mentre il secondo, più piccolo, potrà essere adibito a segreteria in occasione di gare e manifestazioni.

I locali sottostanti la tribuna, contrassegnati dai nn. 1 – 5 nella planimetria allegata al presente regolamento, sono adibiti alle seguenti attività:

- locali di cui ai nn. 1 – destinazione alle associazioni sportive operanti sul territorio comunale che organizzano attività di atletica leggera, per ufficio amministrativo e contatto con il pubblico;
- locale di cui al n. 2 – punto di ristoro comune;
- locali di cui al n. 3 – magazzino materiali di proprietà comunale
- locali di cui ai nn. 4 – 5 destinazione alle attività federali per ufficio amministrativo, contatto con il pubblico, ricovero attrezzature, ricovero attrezzature per cronometristi in occasione di gare.

## **Art. 17**

- Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana  
(*introdotto con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018*)

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.

2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCALBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso... ) di cui agli artt. 1 e 2 della n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA'), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge soprarichiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa

venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

4.E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale.

- -